Post to Pdf

L’appello alla distruzione di Israelepuò essere considerato reato? Brevi riflessioni su una recenteproposta di legge tedesca.aa

«Il diritto penale deve diventare ancora più severo nella lotta contro l’antisemitismo, la minaccia islamista sul territorio tedesco lo ricorda chiaramente. È un settore del diritto che deve sempre stare al passo con i tempi e, quanto più velocemente la legislazione deve muoversi per tenere il passo con le nuove minacce, tanto più importanti diventano le regole che preservano i nostri valori e che sono sancite dalla nostra Legge fondamentale. È proprio nella sua atemporalità che la nostra Costituzione acquista valore».

Con queste parole il presidente del Consigliocentrale degli ebrei in Germania, Josef Schuster, ha concluso il discorso tenuto il 18 gennaio scorso al ricevimento di Capodanno presso il Ministero federale della Giustizia a Berlino.

Poiché l’incitamento alla distruzione di Israeleattualmente non è punibile secondo il paragrafo 130del codice penale tedesco (StGB), alcuni esponentidel mondo politico e accademico suggeriscono una modifica al codice ovvero una nuova legge penale.

Il § 130 c.p. tedesco (Incitamento all’odio) puniscecon la reclusione da tre mesi a cinque anni « Chiunque, in modo tale da disturbare la quiete pubblica 1) incita all’odio contro un gruppo nazionale, razziale, religioso o etnico, contro settori della popolazione o contro un individuo a causa della sua appartenenza al suddetto gruppo o a un settore della popolazione, o incita alla violenza o a misure arbitrarie, oppure 2) attacca la dignità umana di altri insultando, denigrando o calunniando dolosamente un gruppo designato, una parte della popolazione o un individuo a causa della sua appartenenza a un gruppo designato o a una parte della popolazione, è punito con una pena detentiva da tre mesi a cinque anni».

L’udienza di lunedì scorso presso la commissionegiuridica del Bundestag tedesco non è andata molto bene per la corrente CDU/CSU-Bundestagsfraktion:la maggioranza degli esperti ha valutato criticamente la proposta dell’Unionsfraktion di introdurre una nuova ipotesi di negazionismo, questa volta inteso come negazione del diritto di esistere dello Stato di Israele, nonchè l’inasprimento della pena per il reato esistente che, operazione che, oltre ad essere incostituzionale per sproporzione, presenta forti attriti con la libertà di espressione di cui all’art. 5 del Grundgesetz (Costituzionetedesca).

Infatti, per quanto riguarda la libertà di espressione, la negazione del diritto di esistere di Israele dovrebbe essere giudicata dogmaticamente in modo diverso rispetto, ad esempio, alla “negazione dell’Olocausto”, che è punibile ai sensi della Sezione III del § 130 citato, il quale prevede una pena detentiva non superiore a cinque anni o una sanzione pecuniaria da infliggersi a chiunque giustifichi, neghi o banalizzi un atto del tipo descritto nell’articolo 6 del Codice Penale Internazionale (Genocidio) commesso sotto il dominio nazionalsocialista, pubblicamente o in una riunione, in modo da turbare la pace pubblica,

Anche il Tribunale costituzionale federale (BVerfG) ha sostenuto che la libertà di opinione garantisce che le leggi non siano dirette contro i contenuti prettamente intellettuali delle opinioni espresse. L’obiettivo di ostacolare le dichiarazioni perché incompatibili con le opinioni sociali o etiche annulla il principio stesso della libertà di opinione ed è illegittimo. La Legge fondamentale non giustifica quindi un divieto generale di diffusione di idee estremiste di destra o nazionalsocialiste, anche per quanto riguarda l’impatto intellettuale del loro contenuto.

Nella celebre (e discussa) sentenza Wunsiedel del 2009, tuttavia, il Tribunale ha ammesso un’eccezione, secondo la quale il diritto fondamentale alla libertà di espressione è valido solo in conformità con la riserva legale qualificata dell’articolo 5, 2° capoverso, della Legge fondamentale. Gli

Developer By Post to Pdf